

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4335

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LETTIERI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione dell'euro

*Presentata il 2 ottobre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale fase del ciclo economico ha un andamento preoccupante.

In questi due anni il nostro Paese è diventato più povero, l'economia non è cresciuta, la disoccupazione non è calata e sono, invece, aumentate la insicurezza delle famiglie, la incertezza e la precarietà nel mondo del lavoro e il costo della vita!

I bilanci delle famiglie sono stati falciati, per cui queste, più che aumentare e pensare a nuovi consumi, stentano, fanno i salti mortali per comprare l'essenziale, per sopravvivere.

In Italia l'aggressività del processo inflazionistico è forte. Gli ultimi dati EUROSTAT indicano il nostro Paese al 2,9 per cento, contro il 2 per cento dell'insieme dei Paesi dell'Unione europea.

La perdita di controllo dei prezzi è un dato inequivoco e inconfutabile, è un problema oggettivo e « molto italiano ».

Negli altri Paesi europei, anche se c'è una crescita negativa del prodotto interno lordo, l'inflazione è contenuta.

Anche se vi è stata spesso un'automatica equiparazione dell'euro alle vecchie mille lire, la nuova moneta c'entra poco o niente. Le cause di tale equiparazione e dell'aumento fuori controllo dei prezzi al consumo sono da ricercare altrove.

Il fenomeno dei prezzi, che grava effettivamente sulle singole famiglie, è un fenomeno complesso, che si manifesta in modo differenziato e che, ovviamente, risente soprattutto del reddito disponibile e anche di una serie di variabili individuali e sociali.

Lapalissiana è la verità che l'incidenza dell'inflazione sul reddito dei pensionati, dei lavoratori a reddito fisso o, ancora più grave, dei lavoratori precari, è forte e in molti casi maggiore.

Oggi si afferma che l'inflazione è del 2,9 per cento.

Così non è. Quella reale è molto, molto più alta! L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non riesce a « fotografare » la realtà.

Si sarebbe dovuta, e potuta evitare la « guerra del cartellino » scoppiata tra produttori e commercianti, se avesse funzionato il Comitato euro del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito nel 1996 per predisporre e poi guidare il passaggio dalla lira all'euro. Tale Comitato, articolato per province, avrebbe dovuto operare fino al 31 dicembre 2002. Così non è stato!

La situazione è diventata intollerabile. Sarebbe stato opportuno ed efficace mobilitare gli uffici territoriali del Governo, i comuni e il corpo della Guardia di finanza.

Ciò non è avvenuto e i prezzi sono lievitati in misura eccessiva.

La realtà spesso è ben diversa da quella risultante dai dati sull'inflazione accertati dall'ISTAT, i cui criteri andrebbero riconsiderati.

Vanno riviste e rese pubbliche tutte le voci del paniere utilizzate dall'ISTAT, che dovrebbe coinvolgere le associazioni dei consumatori, le quali hanno il grande merito di aver posto il problema come una vera e propria emergenza cui fare fronte.

Deve essere chiaro, comunque, che il costo della vita non dipende solo dai prezzi dei generi alimentari e dei prodotti ortofrutticoli, che hanno raggiunto livelli intollerabili.

I ricarichi sui prezzi dal produttore al consumatore sono sicuramente eccessivi e non giustificati. Si pensi che nella prima

settimana di settembre dell'anno in corso il ricarico medio per gli ortaggi è stato del 212 per cento e per la frutta del 150 per cento. Ma chi effettua tali ricarichi probabilmente governa i vari passaggi dal produttore al consumatore.

Bisogna individuare queste responsabilità per contribuire allo sradicamento dell'attuale processo inflazionistico e rilanciare effettivamente una politica dei redditi a sostegno delle famiglie.

Non ultimo è il caro polizze per la responsabilità civile, RC auto, il cui aumento, nel 2002, è stato in media del 9 per cento.

La RC auto riguarda 40 milioni di veicoli e quindi interessa tutte le famiglie. Si aggiungano i costi dei servizi bancari e dei servizi locali e ci si rende conto della gravità della situazione.

Occorre rendere il mercato più forte, più libero, più efficiente e trasparente ed evitare l'intollerabile spirale dell'aumento dei prezzi. Occorre, anzitutto, capire e indagare su quanto è avvenuto in relazione a tale aumento.

È necessaria una indagine seria e approfondita sulle cause che hanno portato all'attuale situazione, compito che può essere svolto opportunamente soltanto nell'ambito delle istituzioni rappresentative che, agendo con i poteri previsti dalla Costituzione, trovano in una Commissione parlamentare di inchiesta una riposta prudente e politicamente mediata dall'urgenza di approfondire la conoscenza del fenomeno e dalla necessità di trovare rimedio ai problemi enunciati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Istituzione della Commissione).*

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione dell'euro, e sugli eventuali fenomeni speculativi ad esso connessi, di seguito denominata « Commissione ».

## ART. 2.

*(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione ha il compito di:

*a)* verificare le dinamiche di evoluzione dei prezzi al consumo, alla produzione e all'ingrosso;

*b)* valutare i comportamenti degli operatori in relazione alla formazione dei prezzi di tutti i prodotti di largo consumo e dei servizi contemplati nel « paniere » dei prezzi fissati dall'Istituto nazionale di statistica;

*c)* confrontare le dinamiche di evoluzione dei prezzi dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* con quelle degli altri Paesi dell'Unione europea;

*d)* verificare gli effetti dell'inflazione sui redditi delle diverse fasce sociali e nelle diverse aree territoriali.

2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce alle Camere le risultanze dell'inchiesta entro sei mesi dalla sua costituzione.

## ART. 3.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti delle Camere, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 4.

*(Audizioni e testimonianze).*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

## ART. 5.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

## ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

## ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, del Corpo della guardia di finanza e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale, altresì, dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, e di un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0049540\*